

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3261

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GASPAROTTO, BASSANINI, BALBO CECCARELLI, BELARDI MERLO, BIRARDI, DANINI, FRANCESE, GIANNI, LODI FAUSTINI FUSTINI, LOPS, MANCUSO, MIGLIASSO, MONTESORO, PALLANTI, PICCHETTI, SAMÀ, SANFILIPPO, COLOMBINI, DIGNANI GRIMALDI, PALMIERI, DONAZZON, ZANINI, BINELLI

Presentata il 5 novembre 1985

Modifica dell'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private degli invalidi psichici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la sentenza n. 52 del 19 febbraio 1985 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 56-bis del 6 marzo 1985 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sollevata da 8 ordinanze dei pretori di Milano, Torino, San Vito al Tagliamento, Brescia, Bari, Vicenza e dai tribunali di Cuneo e Parma.

La Corte, pur considerando legittimo sotto il profilo costituzionale il citato articolo 5, ha concluso affermando, che l'inserimento nei luoghi di lavoro degli invalidi psichici, deve essere regolato da nuove ed adeguate norme di legge.

Viene così a cadere l'interpretazione data dalla circolare del Ministero del lavoro n. 101 del 1980, che, coordinando la legge n. 482 del 1968 con la normativa seguente, aveva permesso di dare una nozione unitaria della minorazione e di considerare anche i portatori di *handicap* psichico lavoratori da collocare obbligatoriamente secondo le disposizioni dell'articolo 5 della legge n. 482 del 1968.

Con la sentenza della Corte e la successiva circolare del Ministero del lavoro del 13 agosto 1985, in assenza di una nuova normativa, si è creata una situazione che di fatto esclude l'invalido psichico dall'inserimento nel mondo del lavoro.

Lo stesso orientamento espresso dal Ministero di iscrivere in appositi elenchi provinciali gli invalidi psichici, da avviare al lavoro su richiesta delle aziende, le quali possono computare tali assunzioni nelle aliquote di obbligo della legge n. 482, non avrà pratica attuazione stante la pressante azione svolta dalla Confindustria e dalle organizzazioni padronali tese a liquidare e ridimensionare vincoli ed obblighi verso l'assunzione di cittadini invalidi.

Non può essere sottaciuto che con l'obbligatorietà dell'assunzione da parte delle aziende di portatori di *handicaps* psichici e grazie allo sforzo di numerosi comitati, gruppi, associazioni, del personale delle strutture pubbliche e di centri specializzati, dell'impegno del movimento sindacale ed anche imprenditoriale, nonché dei disabili e delle loro famiglie, si è dato vita ad importanti e positive esperienze di inserimento di invalidi psichici nel mondo del lavoro.

Sono i fatti a dimostrare che l'inserimento del cittadino handicappato psichico nel luogo di lavoro non solo assume una funzione di grande rilievo sul piano riabilitativo, ma promuove e stimola la socializzazione, sollecita una crescita

psicologica, dando una risposta ai problemi dell'emarginazione.

Mentre siamo impegnati al Senato dove il dibattito è già iniziato affinché si possa giungere presto e bene ad una nuova legge per il collocamento obbligatorio, di riforma della legge n. 482, all'interno della quale devono trovare risposta anche i problemi del collocamento dei cittadini invalidi psichici, abbiamo ritenuto di avanzare questa proposta di legge, affinché con urgenza si possa intervenire per ripristinare il diritto al lavoro per i cittadini handicappati psichici.

La presa di posizione della CGIL-CISL-UIL, delle associazioni costituenti l'assemblea per la riforma della legge n. 482 del 1969, di enti locali e di consigli di fabbrica, la diffusa sensibilità in tanta parte dell'opinione pubblica, nel chiedere con forza il varo della riforma del collocamento obbligatorio, sollecitano misure urgenti affinché non si interrompa totalmente il rapporto tra mondo del lavoro e disabili psichici.

La proposta di legge che presentiamo, che consta di un solo articolo, propone di modificare l'articolo 5 della legge n. 482 del 1968 al fine di considerare invalidi civili anche i portatori di *handicap* psichici.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi coloro che siano affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, che risultino accertate dalle competenti commissioni medico-legali a norma dell'articolo 14, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con i criteri di cui alle tabelle del decreto ministeriale 25 luglio 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 482 del 14 ottobre 1980 e che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, esclusi gli invalidi per cause di guerra, di servizio o di lavoro e i sordomuti, i quali abbiano diritto al collocamento obbligatorio in virtù di altre disposizioni della presente legge ».